

n. 29-1/2023 Ruolo Procedimento Unitario

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Claudio Michelucci Presidente rel.

dott.ssa Antonietta Sacco Giudice

dott.ssa Caterina Sinico Giudice

nel procedimento R.G. N. 29-1/2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata

promossa in proprio da

SPITTI Davide (c.f. SPTDVD74S01Z114V) nato a Londra il 1 novembre 1974, residente a Baveno via Cavalli n. 4/B - 23, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Perna la Torre, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Verbania Pallanza, Via De Marchi n. 53, giusta procura agli atti

DEBITORE

visto il ricorso depositato in data 19.9.2023, con il quale SPITTI Davide ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta e la memoria integrativa 8.1.2024;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante è residente a Baveno e quindi ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Verbania;

B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore (persona fisica non esercitante, ad oggi, attività di impresa e risultando la società Joker Discobar snc di Lupetto Ester & C di cui lo stesso era socio illimitatamente responsabile cancellata in data 4.12.2023 ma inattiva dal 1.1.2009 con la cessazione della relativa partita Iva, non risultando pertanto attivo e ricavi negli ultimi tre esercizi e non risultando, dalla documentazione prodotta, elementi da cui ricavare un'esposizione debitoria superiore alla soglia di cui all'art. 2 lett. d) n. 3 CCII - posto che i debiti relativi all'attività imprenditoriale vengono quantificati in una somma inferiore a € 10.000) non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta



amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessionarie rese dal debitore nel ricorso;

F) ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato, quanto all'autoveicolo veicolo Marca Skoda Roomster 1.2 TSI 88 CV Easy, Tg. EW411WM, che non possono essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà, se non nei limiti della previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4: nella specie, il veicolo in parola non può considerarsi bene assolutamente o relativamente impignorabile. D'altronde in caso di rinuncia alla liquidazione per manifesta non convenienza o anti-economicità (scelta che competerà al Liquidatore), i beni di proprietà sarebbero in ogni caso aggredibili con le azioni esecutive individuali dei creditori e non tornerebbero nella disponibilità del proponente, in considerazione dello spossessamento universale quale effetto discendente dall'apertura del procedimento di liquidazione controllata; analogo discorso deve essere ripetuto per i beni costituenti arredo dell'abitazione di proprietà del ricorrente che potranno essere esclusi dal patrimonio oggetto della procedura solo ove possano definirsi impignorabili ai sensi dell'art. 514 e ss. c.p.c., salva ogni successiva valutazione del Liquidatore quanto ad manifesta non economicità della liquidazione;

ritenuto che, anche se appresa alla liquidazione del patrimonio, SPITTI Davide possa essere autorizzato provvisoriamente all'utilizzo dell'autovettura Marca Skoda Roomster 1.2 TSI 88 CV Easy, Tg. EW411WM;

rilevato che in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, il relativo provvedimento sarà adottato dal Giudice relatore previa istanza e parere del Liquidatore;

ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

ritenuto che deve procedersi alla nomina di un Liquidatore nella persona del professionista già incaricato quale OCC

PQM



visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata del debitore **SPITTI Davide** (c.f. SPTDVD74S01Z114V) nato a Londra il 1 novembre 1974, residente a Baveno via Cavalli n. 4/B - 23;

NOMINA Giudice delegato la dott.ssa Caterina SINICO;

NOMINA Liquidatore l'avv. Giovanni Giacovelli con studio in Verbania Viale Azari 80;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

asigna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando parte debitrice all'utilizzo della vettura Marca Skoda Roomster 1.2 TSI 88 CV Easy, Tg. EW411WM fino a diverso ordine del Giudice Delegato; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del Liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;

ordina al Liquidatore, ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

rimette al GD la determinazione dell'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, previa istanza e parere del Liquidatore;

dispone, altresì, che il Liquidatore in prossimità del decorso dei tre anni previsti dall'art. 282 CCII trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio ai fini di cui all'art. 282 CCII;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Verbania nella camera di consiglio del 25.1.2024

Il Presidente rel.

Dott. Claudio Michelucci

